



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 50 del 25/05/2017

OGGETTO: PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "STALLONI" (POLO N.18 DI P.I.A.E - ZONA N.1 DI P.A.E VIGENTE, LOCALITÀ CASE GALLIANI – VIA XXV APRILE).

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **venticinque** del mese di **maggio** alle ore **12:30** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
BLENGERI GRAZIELLA	Assessore	Presente
GROSSI MASSIMILIANO	Assessore	Assente
TAGLINI SILVIA	Assessore	Presente
BENEVENTI MILENA	Assessore	Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.

IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

OGGETTO: PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "STALLONI" (POLO N.18 DI P.I.A.E - ZONA N.1 DI P.A.E VIGENTE, LOCALITÀ CASE GALLIANI – VIA XXV APRILE).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Provinciale n.53 del 26/04/2004 è stato approvato il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E della Provincia di Reggio Emilia che ha introdotto per il territorio di Casalgrande la previsione di nuove aree a destinazione estrattiva, complementari a quelle pianificate dal vigente strumento comunale. Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E ha così delineato uno scenario per l'attività estrattiva in Provincia coerente con i disposti della Legge Regionale n.17/1991 s.m.i ponendosi obiettivi di generale riassetto della materia;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 3/03/2011 è stata approvata la Variante Generale al Piano comunale delle Attività Estrattive P.A.E vigente, ai sensi degli artt.4-7 e 9 della Legge Regionale n.17/91 s.m.i, in adeguamento alle previsioni del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E vigente della Provincia di Reggio Emilia;

Richiamata:

- l'Autorizzazione n.22 del 06/03/2008 per l'esercizio all'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "Stalloni" (Polo n.18 di P.I.A.E - zona n.1 di P.A.E vigente, località Case Galliani) **(All. 1)**;
- la Convenzione attuativa del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S della cava di ghiaia e sabbia denominata "Stalloni" sottoscritta in data 27/02/2008 con rep.n.8908 presso il Segretario Comunale Dott. Andrea Orlando e le annesse fidejussioni bancarie n. 308008 e 308009 del 20/02/2008 confermate nella loro validità temporale dal medesimo istituto bancario **(All. 2)**;

Richiamati gli elaborati dell'Autorizzazione all'attività estrattiva n.22/2008 relativi al progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S della cava di ghiaia e sabbia denominata "Stalloni" redatti dal Ing. Amos Paretini;

Richiamata la proroga concessa in data 27/05/2016 prot.gen.n. 8893, in merito all'autorizzazione n.22 del 06/03/2008, riguardante il progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S della cava di ghiaia e sabbia denominata "Stalloni";

Preso atto che:

- la società Calcestruzzi Corradini S.p.A, con sede in Via XXV Aprile n.70 a Casalgrande RE, in data 16/02/2017 prot.gen.n. 2824, ha presentato al Comune, ai sensi dell'art.15 c.2 della Legge Regionale n.17/1991, la richiesta di proroga di 1 (uno) anno della suddetta autorizzazione n. 22/2008 e della convenzione attuativa del 27/02/2008 con rep.n.8908;
- successivamente alla richiesta di integrazioni dell'U.T. trasmessa in data 23/02/2017 prot.n.3246, si è potuto riavviare il procedimento relativo alla richiesta di proroga a



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

seguito ricevimento materiale integrativo in data 09/05/2017 con prot.n.7748;

- come visibile dal sito internet della Prefettura di Reggio Emilia, l'iscrizione della Società in questione alla White List, risulta in attesa di rinnovo annuale (attualmente maggio 2017);

Considerata l'attuale condizione economica del mercato edilizio e dell'attività estrattiva nella Provincia di Reggio Emilia;

Valutato i quantitativi volumetrici di materiale inerte non estratto nella cava di ghiaia e sabbia denominata "Stalloni" ;

Preso atto della necessità, per le motivazioni illustrate nell'istanza pervenuta, 16/02/2017 prot.gen.n. 2824 e successiva integrazione del 09/05/2017, di prorogare i contenuti dell'Autorizzazione all'attività estrattiva n.22/2008, e relativa convenzione attuativa, al fine di adempiere ai patti e condizioni come disposto della Legge Regionale n.17/1991 smi;

Visto:

- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- il D.Lgs n.152/2006 smi;
- la L.R. n.17/1991 smi;
- il vigente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E della Provincia di RE;
- il vigente Piano dell'Attività Estrattive P.A.E comunale;
- le disposizioni della Regione Emilia Romagna del 6/12/2006 prot.n.PG/2006/1063568 "*Servizio difesa del suolo, della Costa e Bonifica*", in merito all'applicabilità dell'art.15 della L.R. n.17/91 smi ed annessi chiarimenti sulla concessione delle proroghe all'attività di cava oltre la scadenza dell'autorizzazione;

Visto inoltre il parere espresso dalla Geol. Andrea Chierici in qualità di tecnico istruttore e responsabile del procedimento relativo alla richiesta di proroga;

Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs n.267/2000 smi, i seguenti pareri espressi da:

- Responsabile del Settore "*Pianificazione Territoriale*", favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio "*Finanziario*", favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs n.267/2000 smi;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di prorogare, per le motivazioni illustrate nella domanda presentata in data 16/02/2017 prot.gen.n.2824 e successiva integrazione del 09/05/2017, ed ai sensi dell'art.15 c.2 della L.R. n.17/1991 smi, i contenuti:

- dell'Autorizzazione all'attività estrattiva n n.22/2008 della cava di ghiaia e sabbia



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

denominata "Stalloni" (Polo n.18 di P.I.A.E - zona n.1 di P.A.E vigente, località Case Galliani) fino al 09/05/2018 (**AII. 1**);

- della Convenzione attuativa, sottoscritta dalle parti il 18/02/2005 con rep.n.8279, per le attività di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "Stalloni" fino al 09/05/2018 (**AII. 2**);

- 2) Di autorizzare il Responsabile del Settore "*Pianificazione Territoriale*" al rilascio delle proroghe di cui al punto 1);
- 3) Di trasmettere il presente atto alla società Calcestruzzi Corradini S.p.A, con sede in Via XXV Aprile n.70 a Casalgrande RE;
- 4) Di sollecitare la presentazione della variante al progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S della cava di ghiaia e sabbia denominata "Stalloni" per l'adeguamento alle previsioni estrattive e sistemazione ambientale contenute nel P.A.E-2011 vigente e nuovi P.C.A-2014;
- 5) Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito comunale nella parte dedicata "*Amministrazione Trasparente*", ai sensi dell'art.23-39 del D.Lgs. n.33/2013;

Ravvisata l'urgenza

Con voto unanime e palese,

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
VACCARI ALBERTO

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

~~COPIA~~
~~ORIGINALE~~

REPERTORIO
N° 8308

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
CONVENZIONE

PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

AI SENSI DELLA L.R. 18/07/1991 N.17 S.M.I.

(ARTT. 11 E 12 E ART. 8 DELLE N.T.A. DI P.A.E. VIGENTE)

L'anno *due mila ott.*, il giorno *venti sette* del mese di
febbraio..... in Casalgrande (RE) nei locali della sede Comunale

FRA


- l'Arch. GIULIANO BARBIERI nato a Sassuolo (MO) il 01/07/1968, agente nella sua qualità di Responsabile del 2° Settore "Urbanistica ed Edilizia Privata" e non altrimenti in rappresentanza del Comune di Casalgrande, con sede in piazza Martiri della Libertà, 1 in seguito citato nel presente atto come "Comune", con C.F. e P.IVA 00284720356;

E

- la Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A. (che in seguito verrà citata come Ditta) rappresentata dalla Sig.ra Corradini Cav. Ella nata Correggio (RE) il 19/05/1933, nella sua qualità di Presidente della Ditta con Codice Fiscale 00674130356 e sede legale in Salvaterra di Casalgrande (RE) Via XXV Aprile n.70 - come risulta da regolare certificato della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia Prot.n.27423485 rilasciato in data 23/01/2007, esercente dell'attività estrattiva;


PREMESSO CHE:

- la Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A. in data 10/05/2007



of

f





prot.gen.n.8510 ha presentato al Comune domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava "STALLONI" per l'estrazione di ghiaie e sabbie alluvionali;

- l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nelle zone denominate "Zone di espansione destinate all'insediamento di nuove attività estrattive (ZE)" - e più precisamente nella zona ZE6 di cui è parte - del P.A.E. vigente del Comune di CASALGRANDE, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.33 in data 28/03/2002 ed approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.83 in data 30/06/2003; nelle Tavv.7a e 7b del P.C.A. del Polo di P.I.A.E. n.18 cui la cava appartiene - approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 12/04/2007 - tale area si identifica con la sottozona di intervento n.10;

- la stessa area, di proprietà della Calcestruzzi Corradini S.p.A., è identificata al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Casalgrande in parte al Foglio n.3 mappali n. 91-93-116p-117 ed in parte al Foglio n.7 mappali n. 11-12p-13-14p di complessivi mq 53.637 circa e confina a nord con proprietà Calcestruzzi Corradini S.p.A., proprietà Corradini Ella e proprietà di terzi, a sud con l'area di rispetto del campo pozzi ENIA (ex A.G.A.C.) di Case Galliani, ad est con terreni di proprietà Corradini Ella e proprietà demaniale appartenenti allo stesso Polo di P.I.A.E. n.18 (zona di P.A.E n.1) della cava in questione, ad ovest con restante proprietà Calcestruzzi Corradini S.p.A. e proprietà demaniale;

- la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava deriva alla Calcestruzzi Corradini S.p.A. dal titolo di proprietà degli stessi;

- contestualmente alla domanda è stato presentato il piano di coltiva-




zione della cava ed il relativo progetto di sistemazione della zona e Valutazione di Impatto Ambientale (verifica procedura di screening, ai sensi della L.R. n.9/99 e s.m.i.);

- la valutazione dei contenuti progettuali, presenti negli elaborati di P.C.S., nell'ambito della procedura di screening, ha dato esito negativo. In particolare di escludere, ai sensi dell'art.10 comma 1 della Legge Regionale n.9/99 smi , ed in conformità alle conclusioni contenute nella relazione "Rapporto di Screening", dalla ulteriore procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della suddetta Legge Regionale, il progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S della cava di ghiaia e sabbia denominata "Stalloni" (interna al Polo n.18 di P.I.A.E - zona n.1 di P.A.E vigente, sita in località Salvaterra di Casalgrande). Con deliberazione di Giunta Comunale n.174 del 6/12/2007, l'Amministrazione Comunale ha approvato l'esito della valutazione di impatto ambientale ai sensi della LR. n.9/99 smi;

- tali atti progettuali prevedono sia l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività;

- la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art.13 della L.R. n.17/91 s.m.i. e alle specifiche disposizioni di cui agli artt.7-8-9-10-11 delle Norme di Attuazione del P.A.E. in argomento;

- la competente Commissione Tecnica Infraregionale Attività Estrattive C.T.I.A.E. ha esaminato, ai sensi della L.R. n.17/91 s.m.i., la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi nella seduta del 16/07/2007 esprimendo il proprio avviso con parere n.202. In merito al



parere espresso dalla C.T.I.A.E., nella propria valutazione al progetto P.C.S. della Cava di ghiaia e sabbia denominata "Stalloni", l'Amm.ne Comunale ha predisposto relazione di controdeduzione a tale parere e trasmesso alla Provincia per espressione parere di competenza;

VISTO:

- la relazione di controdeduzione al parere della Commissione Tecnica Infraregionale Attività Estrattive C.T.I.A.E. n.202 del 16/07/2007 pervenuta il 5/12/2007 prot.gen. n.20406 predisposta dal Prof. Ing. Amos PARETINI, in qualità di consulente tecnico della Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A.;

- la documentazione a integrazione del progetto P.C.S. pervenuta il 5/12/2007 prot.gen.n.20406, come richiesto dall' U.T. con propria comunicazione del 8/09/2007 prot.gen.n.15059 (contenente le richieste formulate dall' A.U.S.L e A.R.P.A Distretto di Scandiano RE);

- la deliberazione di Giunta Comunale n.174 del 6/12/2007 con la quale è stato approvato l'esito delle procedure di verifica di screening (art.10 della L.R. n.9/99 e smi);

- la proposta della presente convenzione attuativa approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 14 del 24.01.2008;

- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art.11 comma 2° della LR. n.17/91 s.m.i. perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;

VISTO INOLTRE:

- che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa



A handwritten signature, possibly "P.", written in black ink.

A handwritten signature, possibly "P.", written in black ink.

espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande (atti che in seguito verranno citati come "atti di progetto");

- che detti elaborati di progetto piano di coltivazione e sistemazione P.C.S. (presentati il 10/05/2007 prot.gen.n.8510 e successivamente integrati il 5/12/2007 prot.gen.n.20406), fra amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

P.C.S. cava Stalloni (ai sensi dell' art.13 L.R. n.17/91 s.m.i. e in conformità a quanto previsto nel P.C.A. del Polo n.18 di P.I.A.E. – zona n.1 di PAE vigente)

Vol.A - Relazione introduttiva;

Vol.B.1 - Relazione sullo stato attuale del sito (Inquadramento climatico, ambiente fisico, idrologia);

Vol.B.2 - Relazione sullo stato attuale del sito (Biologia, valori percettivi del paesaggio, beni ed emergenze storico-culturali, sistema infrastrutturale e insediativo);

Vol.C - Relazione tecnica di progetto;

Vol.D - Documentazione di screening;

Vol.E - Documentazione amministrativa;


Vol.F: relazione integrativa;

Tav.A.1 - Corografia e viabilità di servizio alla cava, scala 1:10.000;

Tav.A.2 - Piano particellare, scala 1:2.000;

Tav.A.3 - Inquadramento pianificatorio, scala 1:10.000;


Tav.B.1 - Geologia, geomorfologia e stratigrafia, scala 1:10.000;



sp

P

- Tav.B.2 - Idrologia superficiale e sotterranea, scala 1:10.000;
- Tav.B.3 - Uso reale del suolo (rilievi di campagna effettuati nel maggio 2006), scala 1:2.000;
- Tav.B.4 - Biologia (ecosistemi), scala 1:5.000;
- Tav.B.5 - Intervisibilità e delimitazione bacino visuale, scala 1:5.000;
- Tav.B.6 - Beni culturali, storico-testimoniali e archeologici, scala 1:25.000;
- Tav.B.7 - Infrastrutturazione territoriale e tecnologica, scala 1:10.000;
- Tav.C.1 - Stato attuale (planimetrie) con rilievo plano-altimetrico del marzo 2005, scale varie;
- Tav.C.1 bis - Stato attuale (planimetrie) con rilievo plano-altimetrico, scale varie (Novembre 2007);
- Tav.C.1a - Stato attuale (sezioni), scala 1:1.000;
- Tav.C.2 - Piano di coltivazione in assenza di deroghe alle distanze di rispetto dalla canaletta e dall'oleodotto (planimetria), scala 1:1.000;
- Tav.C.2 bis - Piano di coltivazione in assenza di deroghe alle distanze di rispetto dalla canaletta e dall'oleodotto - planimetria, scala 1:1.000 (Novembre 2007);
- Tav.C.2a - Piano di coltivazione in presenza di normali deroghe alle distanze di rispetto dalla canaletta e dall'oleodotto (planimetria), scala 1:1.000;
- Tav.C.2.b - Piano di coltivazione in presenza di normale deroga alla distanza di rispetto dalla canaletta ma con spostamento dell'oleodotto (planimetria), scala 1:1.000;
- Tav.C.3a - Piano di coltivazione in presenza di normali deroghe alle distanze di rispetto dalla canaletta e dall'oleodotto (sezioni), scale varie;



Tav.C.3b - Piano di coltivazione in presenza di deroga alla distanza di rispetto dalla canaletta ma con spostamento dell'oleodotto (sezioni), scale varie;

Tav.C.4a - Piano di sistemazione nel caso di normali deroghe alle distanze di rispetto dalla canaletta e dall'oleodotto (planimetria), scala 1:1.000;

Tav.C.4b - Piano di sistemazione nel caso di normale deroga alla distanza di rispetto dalla canaletta ma con spostamento dell'oleodotto (planimetria), scala 1:1.000;

Tav. C.5a - Piano di sistemazione nel caso di normali deroghe alle distanze di rispetto dalla canaletta e dall'oleodotto (sezioni), scale varie;

Tav. C.5b - piano di sistemazione nel caso di normale deroga alla cabaletta ma con spostamento dell'oleodotto (sezioni), scale varie;

Tav. C.6 - Piano di sistemazione agro-vegetazionale (planimetrie e sezioni), scale varie.

Altri allegati:

- Proposta di Convenzione
- Valutazione Previsionale di Impatto Acustico - A.T.S. s.r.l.

RICHIAMATO:

- il progetto del Piano di Coordinamento Attuativo P.C.A. sul Polo n.18 P.I.A.E. e zona n.1 di P.A.E. vigente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 12/04/2007;
- l'atto di Accordo Quadro per l'attuazione dei Piani di Coordinamento Attuativo P.C.A. di iniziativa privata sui Poli n.18, 19 e 20 di P.I.A.E. (zone n.1, 2 e 3 di P.A.E. vigente), sottoscritto il 8/05/2007 dalle Ditte CMR e Calcestruzzi Corradini (in applicazione dell' art.6 comma 2



op

A

delle N.T.A. di P.A.E. vigente) ed il Comune di Casalgrande presso lo studio della Dott.ssa Maura Manghi Notaio in Reggio Emilia;

Il presente Atto di Accordo Quadro è stato stipulato ai sensi degli artt.10 e 11 della Legge n.241/90 s.m.i. e art.24 della Legge Regionale n.7/2004;

- il parere espresso dal Tecnico Istruttore e Responsabile del Procedimento Geom. Riccardo Medici in merito alla valutazione del progetto di coltivazione e sistemazione ambientale della cava denominata "Cava Stalloni" in Località Salvaterra;


- il parere espresso dal tecnico Istruttore del Procedimento Geom. Riccardo Medici in merito alla valutazione di Impatto Ambientale (procedura di verifica di screening artt.3-9 L.R. n.9/99 s.m.i.) della cava denominata "Cava Stalloni" in Località Salvaterra;

RICHIAMATO INTEGRALMENTE:

- il parere favorevole espresso nella seduta del 16/07/2007 con proprio atto n.202 dalla competente Commissione Tecnica Infraregionale Attività Estrattive C.T.I.A.E in merito all'esame del progetto di cui all'oggetto (ai sensi dell'art.14 della LR. n.17/91 s.m.i). In merito al parere espresso dalla C.T.I.A.E, l'Amm.ne Comunale ha predisposto relazione di controdeduzione;

- l'atto unilaterale d'obbligo presentato il 5/12/2007 a firma del Presidente e legale rappresentante della Società Ditta Calcestruzzi Corradini SpA con sede in Via XXV Aprile n.70 a S.Donnino di Casalgrande RE;

- il parere favorevole espresso dall'A.R.P.A in data 27/08/2007 prot.n.PGRE/07/10537 in merito alla valutazione procedura verifica di screening del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. Cava "Stallo-



ni”;

- il parere favorevole espresso dall’A.U.S.L in data 25/08/2007 prot.n.83247 in merito alla valutazione procedura verifica di screening del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. Cava “Stalloni”;

- il parere favorevole espresso dall’A.R.P.A in data 24/08/2007 prot.n.PGRE/07/9152 in merito alla previsione di impatto acustico del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. Cava “Stalloni”;


- il parere favorevole con prescrizioni espresso dall’A.R.P.A in data 14/01/2008 prot.n.PGRE/08/415 in merito alla valutazione del progetto P.C.S. Cava Stalloni;

- il parere favorevole con prescrizioni espresso dall’A.U.S.L in data 14/01/2008 prot.n.4860/9112 in merito alla valutazione del progetto P.C.S. Cava Stalloni;

- il “Nulla-osta acustico (con prescrizioni)” rilasciato il 2/11/2007 prot.gen.n.18568, ai sensi dell’art.8 comma 4 della Legge n.447/95 s.m.i., relativamente alle opere e interventi inerenti al progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S della cava di ghiaia e sabbia denominata “Stalloni” (interna al Polo n.18 di P.I.A.E - zona n.1 di P.A.E vigente, sita in località Salvaterra di Casalgrande);

RICHIAMATO INOLTRE:

- gli impegni relativi all’Atto di Accordo Quadro, sottoscritto dalle Ditte CMR e Calcestruzzi Corradini in data 8/05/2007 presso lo studio del Notaio Manghi Maura di Reggio Emilia, gli impegni assunti in tale atto si considerano (in particolare gli artt. 2-3-4-5-8-9-10-12) parte integrante del presente atto. Nel caso in cui i contenuti della presente convenzione



fossero in contrasto con l'Atto di Accordo, le disposizioni dell'Atto di Accordo si intendono prevalenti;

- le N.T.A. del P.C.A relativo al Polo n.18 di P.I.A.E. (approvato con Delibera di Giunta Comunale n.49 del 12/04/2006, le quali si intendono richiamate integralmente nel presente Atto. Nel caso in cui i contenuti della presente convenzione fossero in contrasto con le N.T.A. di P.C.A. Polo n.18 le presenti disposizioni si intendono prevalenti.

Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve. La presente convenzione viene sottoscritta per l'attuazione del P.C.S.; il mancato rispetto di detta convenzione comporta la sospensione della validità dell'Autorizzazione all'attività estrattiva e sistemazione ambientale.


TITOLO I°

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art.1

Superficie di cava

L'area totale interessata dall'intervento è di mq 53.637 di cui oggetto di escavazione mq 30.439 circa in assenza di deroghe alle distanze di rispetto dalla canaletta e dall'oleodotto dell'Aeronautica Militare, mq 44.608 circa in presenza di normali deroghe alle strutture sopra richiamate (10 m dalla canaletta e 15 m dall'oleodotto) e mq 50.723 circa nel caso di normali deroghe alla canaletta ma con spostamento dell'oleodotto, mentre le superfici non scavabili derivanti dai franchi di rispetto dalle altrui proprietà o derivanti dall'art.104 del D.P.R. n.128/59 risultano di mq 23.198 circa nel pri-



A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'J' or 'I', written in black ink.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'A' or 'B', written in black ink.

mo caso, di mq 9.029 circa nel secondo caso e di mq 2.914 circa nel terzo caso.


Art.2

Tipo di materiale da coltivare

Il materiale da estrarre è costituito da ghiaie e sabbie alluvionali; il volume utile massimo estraibile è di mc 279.351 in assenza di deroghe alle distanze di rispetto dalla canaletta e dall'oleodotto; esso sale a mc 448.726 in caso di avvicinamento degli scavi alla canaletta e all'oleodotto in deroga ai franchi di rispetto derivanti dall'art.104 del D.P.R. 128/59 ed infine a mc 565.104 nel caso di normale deroga alle distanze di rispetto dalla canaletta ma con spostamento dell'oleodotto in zona di cava già interamente scavata, così come indicato dagli atti di progetto e in conformità con quanto previsto dal P.A.E. vigente in termini volumetrici per l'area in questione. La durata complessiva dell'intervento di coltivazione/sistemazione è pari a 5 anni (mc/anno 55.870 circa in assenza di deroghe alle distanze di rispetto dalle strutture sopra menzionate, mc/anno 89.745 circa nel caso di concessione di normali deroghe alle distanze di rispetto dalle due strutture sopra ricordate, mc/anno 113.021 nel caso di normale deroga alle distanze di rispetto dalla canaletta ma con spostamento dell'oleodotto), più eventuale anno di proroga per la sistemazione ambientale, considerato i quantitativi di materiale di tombamento necessari. Le modalità di escavazione sono definite dall'art.9 delle N.T.A. di P.C.A del Polo n.18 di P.I.A.E. e dal P.C.S. relativo alla Cava "Stalloni".

Art.3

Profondità di Scavo



La profondità massima raggiungibile è di 15,00 metri per le aree estrattive, rilevati rispetto all'attuale piano di campagna e rispetto ad appositi capisaldi inamovibili precedentemente posti in sito in occasione della formazione del P.C.S.

Art.4

Quota fondo cava

Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Ditta dovrà porre sul fondo scavo, un caposaldo inamovibile di controllo da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione.

Art.5


Opere preliminari all'inizio dell'attività estrattiva

L'art.12 delle N.T.A. di P.C.A approvato relativo al Polo n.18 di P.I.A.E dispone:

.....” L'attività estrattiva di cava potrà avvenire soltanto dopo l'avvenuta ultimazione delle “opere di mitigazione” (argini di protezione, piantumazioni, impermeabilizzazione delle aree, ecc) degli impatti determinati dagli stessi impianti, nonché dei sistemi di raccolta, stoccaggio e allontanamento delle acque meteoriche e delle acque comunque confluenti nelle aree degli impianti.

Preliminarmente alle opere di scavo l'area dovrà essere:

- totalmente recintata seguendo il perimetro di cava con apposita recinzione metallica ben visibile avente un'altezza non inferiore a ml 1.80; allo stesso modo dovranno essere recintate le aree destinate a depositi temporanei dei materiali estratti o stoccaggio dei limi, esterne all'area di cava;
- provvista della cartellonistica contenente le informazioni relative



Una firma manoscritta in inchiostro scuro, che sembra essere una lettera "S" o "C" con un tratto decorativo.

Una firma manoscritta in inchiostro scuro, che sembra essere una lettera "A" o "B" con un tratto decorativo.

alla cava da porsi in corrispondenza dell'ingresso principale (n. autorizzazione e scadenza, proprietà, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza del cantiere, ecc.) e quella di avviso di presenza di scavi aperti oltre a quella di divieto di oltrepassare la recinzione, quest'ultimi ripetuti ogni 50 m.

- provvista di un adeguato sistema di canalizzazione di guardia per evitare l'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni circostanti;
 - munita di accessi ben percorribili e cancelli di chiusura degli stessi;
- Ulteriori disposizioni in merito sono contenute nell'art.25 delle N.T.A. di P.A.E. vigente".....



Art.6

Perimetrazione area di cava

La Ditta dovrà provvedere alla realizzazione e alla successiva manutenzione, della recinzione dell'area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a m 1.80; agli accessi della cava dovranno essere posti appositi cancelli.

La Ditta inoltre dovrà porre in opera, a sue spese, i seguenti manufatti previsti dall'art.18 comma b N.T.A. di P.A.E. vigente:

- pozzi piezometrici di cui al comma 2 dell'art. 17.n), ove previsto dal P.C.A.;
- eventuali ulteriori caposaldi, rispetto al sistema di caposaldi ufficiali posizionati a cura della Amministrazione comunale;
- punti fissi di stazione: si tratta di una o più piazzole in cls., dotate di chiodo topografico, dislocate in modo tale da consentire il posizionamento



di una stazione per rilevamento topografico. A tali stazioni andranno riferiti i rilievi topografici utilizzati per la stesura dei P.C.S., i rilievi di controllo in fase di coltivazione e recupero, nonché i rilievi annuali da allegare al Rapporto di cui al successivo art. 28. Gli elaborati di rilievo recanti i citati termini e manufatti, riferiti ai punti fissi di stazione, dovranno essere validati dall'Ufficio Tecnico Comunale e costituiranno verbale di consegna dei punti fissi alla comunicazione di inizio lavori.

Art.7

Documentazione da conservare presso la Cava

Presso ciascuna cava, oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di polizia mineraria, dovranno essere disponibili per la vigilanza da parte del personale autorizzato i seguenti documenti in copia conforme:

- Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva;
- Convenzione attuativa sottoscritta;
- Piano di coltivazione;
- Progetto di sistemazione e recupero ambientale;
- Norme Tecniche di attuazione del P.A.E. vigente.

Art.8

Cartello all'accesso della cava

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, quali:

- Comune di CASALGRANDE (RE);
- denominazione della cava;
- proprietà e ditta esercente;
- tipo di materiale estratto;



- progettista;
- direttore dei lavori;
- responsabile di cava e recapito telefonico;
- sorvegliante;
- estremi dell'atto autorizzativo;
- scadenza autorizzazione e convenzione attuativa.

Art.9

Contenimento al rumore

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti. Il livello sonoro equivalente misurato al perimetro esterno dell'area per attività estrattiva non potrà superare in ogni caso i 60 dB (A) in periodo diurno ed i 50 dB (A) in periodo notturno.

Art.10

Lavori di coltivazione

La Ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

- a) il terreno agricolo nonché il terreno sterile scavato non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere accantonato separatamente nell'area di cava per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsto dagli atti di progetto;
- b) la profondità massima raggiungibile è di mt. 15,00 rilevati rispetto all'attuale piano campagna e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile precedentemente posto in sito a spese della Ditta alla presenza del Geom. Ric-




cardo Medici tecnico del Comune, conformemente alla profondità prevista all'art.18 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E. vigente;

c) conformemente a quanto stabilito dagli artt.18, 19 e 21 delle norme tecniche di attuazione del P.A.E. vigente, gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di + mt. 1,50 rispetto al livello massimo della falda e, qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformità da quanto previsto dal progetto di coltivazione, la stessa dovrà essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale estratto. La Ditta dovrà, in tal caso, comunicare tempestivamente l'accaduto all'Ufficio Tecnico Comunale per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti;

d) qualora la falda fosse intercettata ad una profondità diversa da quella prevista nel P.A.E, la Ditta dovrà mantenere comunque il franco previsto al punto c) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dell'Autorizzazione secondo i tempi e i modi previsti dall'art.16 della L.R. n.17/91 s.m.i. e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche e i materiali di cui al precedente punto c);

e) l'installazione, a spese della Ditta, prima dell'inizio lavori di estrazione, di almeno due (2) piezometri (ai sensi dell'art.8 e 18 delle N.T.A. di P.C.A. Polo n.18) . In tal caso la Ditta dovrà fornire all'Ufficio Tecnico Comunale apposita cartografia in scala adeguata con l'ubicazione di tali strumenti, nonchè fornire al succitato ufficio le letture delle quote piezometriche, da effettuarsi con cadenza almeno mensile. In ogni caso il Comune potrà ri-



A handwritten signature, possibly 'D' or 'P', written in black ink.

A handwritten signature, possibly 'D' or 'P', written in black ink.

chiedere, motivatamente, l'aumento sia del numero dei piezometri sia della frequenza delle letture;

- f) in ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione o lo scolo delle acque di superficie esterne; le opere relative fanno parte del progetto;
- g) realizzazione delle opere preliminari di mitigazione per quanto riguarda gli aspetti di carattere ambientale;
- h) predisposizione delle reti di monitoraggio secondo quanto definito dal P.C.A. approvato relativo al Polo n.18 di P.I.A.E.;
- i) gli escavatori e pale acquistati successivamente al 1992, dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs n.135/92 che recepisce le direttive CEE 86/662 e 89/514 in materia di limitazione del rumore emesso.


Per quanto riguarda le prescrizioni di carattere generale sulla gestione dell'Attività estrattiva si rimanda all'art.17 del titolo V delle n.t.a. di P.A.E. vigente.

Art.11

Viabilità

La Ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

- a) prevedere un sistema di lavaggio delle ruote degli automezzi nel caso in cui gli stessi trasportino materiali di scavo percorrendo la viabilità pubblica al fine di abbattere il più possibile la dispersione delle polveri;
- b) gli automezzi in uscita dalla cava, sia verso il frantoio che verso la viabilità ordinaria, dovranno essere dotati di apposita copertura di carico; è fatta eccezione per i dumpers in quanto speciali automezzi da cava, non targati e non abilitati al transito sulla viabilità ordinaria.



c) sia effettuata la bagnatura delle piste con cadenza di una (1) volta ogni ora per il periodo più secco.

Art.12

Terreno agricolo e terreno sterile da accantonare

La movimentazione del cappellaccio dovrà essere eseguita con l'impiego di escavatore a benna liscia. Il terreno agricolo nonché il terreno sterile scavato dovrà essere accantonato separatamente nell'area di cava, per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione ambientale finale così come previsti dagli atti di progetto.

Art.13


Presenza di materiale sterile

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art.18 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

Art.14

Fasi dei Lavori di Coltivazione e risistemazione

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto approvato. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al



Una firma in inchiostro scuro, stilizzata e fluida.

Una seconda firma in inchiostro scuro, stilizzata e fluida.

massimo la compromissione dell'ambiente.

Tutte le parti dell'area presente in progetto, nessuna esclusa, dovranno risultare completamente sistemate entro il sesto anno di validità della presente convenzione, e comunque nel rispetto dei tempi definiti nell'Atto di Accordo Quadro dei P.C.A. Poli n.18-19 e 20.

L'inerzia della Ditta nelle risistemazioni e quindi nelle escavazioni dei lotti annuali in modo tale da compromettere la conclusione dell'attività estrattiva entro i tempi programmati, comporta la decadenza dell'Autorizzazione ai sensi dell'art.16 della L.R. n.17/91 s.m.i.. In caso di decadenza, il Comune, sentita la Commissione Tecnica Infraregionale Attività Estrattive C.T.I.A.E. dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di risistemazione finale da attuare da parte della Ditta o, in caso di inerzia, da parte del Comune attraverso l'utilizzo delle garanzie finanziarie prestate per la presente convenzione.

TITOLO II°


TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI - REGIME PROPRIETARIO AREE RECUPERATE

Art.15

Denuncia inizio lavori

La Ditta è tenuta a comunicare la data di inizio dei lavori, nei termini previsti dall'art.28 del D.P.R. n.128/1959, al Comune, al Servizio Provinciale (o Circondariale) Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali e alla Unità Sanitaria Locale competente (art.7 di n.t.a. di P.A.E. vigente).

Contestualmente alla denuncia di esercizio la Ditta dovrà trasmettere al Servizio provinciale (o Circondariale) Difesa del suolo, Risorse idriche e



forestali e alla Unità Sanitaria Locale competente copia del piano di coltivazione della cava di cui agli atti di progetto. L'inizio dell'attività estrattiva dovrà avvenire entro il termine di mesi otto (8) dal rilascio dell'Autorizzazione in riferimento a quanto definito nell'art.12 comma 2 delle n.t.a. di P.A.E. vigente.

Art.16

Durata dell'Autorizzazione all'Attività

Ai sensi dell'art.15 della L.R. n.17/91 smi e delle Norme Tecniche del P.A.E. comunale vigente, la presente autorizzazione ha una durata massima di 5 anni (più eventuale anno di proroga) ricomprende, nel medesimo periodo, la fase di attività estrattiva e la fase di sistemazione finale, a partire dalla data di notifica alla Ditta della relativa autorizzazione.

Art.17

Proroga della convenzione

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista dall'art.15 comma 2 della LR. n.17/91 s.m.i., la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno (1).

La Ditta dovrà presentare entro 10 mesi (dieci mesi) dall'approvazione della variante generale al P.A.E. vigente (adeguamento alle previsioni di P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia, approvato il 26/04/2004 con deliberazione di Consiglio Provinciale n.53) la variante ai progetti di P.C.A. vigente, relativi ai Poli n.18-19-20, in adeguamento ai contenuti di P.A.E.



Una firma in inchiostro, probabilmente quella del rappresentante della ditta o dell'autorità competente.

Un'altra firma in inchiostro, simile alla precedente.

vigente e P.I.A.E vigente. Tale inadempienza comporterà la "sospensione immediata" dell'Autorizzazione all'attività estrattiva della cava in oggetto;

Art.18

Tariffe

Anteriormente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.11 della Legge Regionale n.17/91 s.m.i, il Comune e la Ditta provvederanno a determinare l'importo complessivo del contributo che la Ditta dovrà versare al Comune per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione.

Detto importo sarà definito dal risultato della moltiplicazione tra il volume massimo estraibile e la tariffa relativa al materiale da estrarre di cui alla vigente delibera della Giunta Regionale approvata ai sensi dell'art.12 comma 2 della Legge Regionale n.17/91 s.m.i. L'importo così definito sarà suscettibile di conguaglio nel caso intervenga aggiornamento della tariffa predetta da parte della Giunta regionale con efficacia prevista nel periodo di durata dell'autorizzazione.

L'importo complessivo determinato verrà suddiviso in tante parti tra loro uguali quanti saranno gli anni di durata dell'autorizzazione per la fase di estrazione ai sensi del sopraesteso art.2. Ciascuna delle parti di cui al presente capoverso costituirà la "quota annuale minima" da versare da parte della Ditta al Comune.

La Ditta si obbliga a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, entro il 30 Settembre di ogni anno di durata dell'autorizzazione per la fase di estrazione, somma almeno pari alla "quota annuale minima" e ciò anche nella ipotesi in cui la moltiplicazione tra il quantitativo di materiale estratto nell'anno di riferimento, rilevato ai sensi dell'art.28 delle nta del





P.A.E vigente, e la tariffa approvata con deliberazione della Giunta Regionale dia quale risultato una somma inferiore alla "quota annuale minima".

Il Comune e la Ditta provvederanno a suddividere il volume massimo estraibile di cui al sopraesteso art.2 in tante parti tra loro uguali quanti saranno gli anni di durata dell'autorizzazione per la fase di estrazione. Ciascuna delle parti di cui al presente capoverso costituirà il "parametro di riferimento estrattivo" per la determinazione degli eventuali conguagli.

Nel caso in cui la Ditta estragga, in relazione a ciascun anno di durata della convenzione, un volume di materiale superiore al "parametro di riferimento estrattivo" troveranno applicazione le seguenti disposizioni:


- a) la Ditta determinerà l'entità del contributo dovuto al Comune moltiplicando il volume del materiale effettivamente estratto nell'anno per l'importo della tariffa approvata con deliberazione della Giunta Regionale;
- b) la Ditta, nell'anno in cui si sarà determinato il superamento del "parametro di riferimento estrattivo", provvederà a corrispondere al Comune la somma in luogo della "quota annuale minima" entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno in corso;
- c) gli importi pari alla differenza tra la somma di cui al capoverso a) e la "quota annuale minima" che la Ditta dovesse aver versato nel corso di ciascun anno di durata dell'autorizzazione per la fase di estrazione verranno sommati tra loro e portati in detrazione dalla "quota annuale minima" da versarsi da parte della Ditta nell'ultimo anno di durata dell'autorizzazione alla attività estrattiva ovvero negli ultimi due anni di durata della convenzione nel caso in cui la "quota annuale minima" dell'ultimo anno non avesse capienza sufficiente.



Qualora, durante il periodo di durata dell'autorizzazione per la fase di estrazione, la Giunta della Regione Emilia Romagna dovesse aggiornare la tariffa relativa al materiale da estrarre di cui all'art.12 comma 2 della Legge Regionale n.17/91 s.m.i con efficacia prevista nel medesimo periodo di durata dell'autorizzazione, il Comune e la Ditta provvederanno ad aggiornare a propria volta l'importo complessivo del contributo che la Ditta dovrà versare al Comune per il periodo intercorrente tra la data di efficacia dell'aggiornamento tariffario e il termine finale di durata dell'autorizzazione alla attività estrattiva. Detto importo sarà definito sottraendo dal volume massimo estraibile il volume di materiale effettivamente estratto sino alla data di entrata in vigore dell'aggiornamento tariffario; il volume residuo così calcolato verrà moltiplicato per l'importo della tariffa aggiornata dalla Giunta Regionale, ottenendo l'importo complessivo del contributo residuo che la Ditta dovrà versare al Comune per il periodo sino al termine finale di durata dell'autorizzazione. Detto importo complessivo verrà suddiviso in tante parti tra loro eguali quanti saranno gli anni residui sino al termine di durata dell'autorizzazione per la fase di estrazione. Ciascuna di dette parti costituirà la "nuova quota annuale minima" che sostituirà ad ogni effetto la "quota annuale minima" per il periodo successivo alla efficacia della variazione tariffaria e sino al termine di durata dell'autorizzazione per la fase di estrazione".

Art.19

Garanzia per gli obblighi della presente convezione e degli impegni dell'Atto di Accordo Quadro sull'attuazione delle previsioni sui Poli n.18, 19 e 20 di P.I.A.E. e zone n.1, 2 e 3 di P.A.E. vigente



A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art.12 della L.R. n.17/91 s.m.i, la Ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate.

- a) L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di Euro 471.061,56 (Euro quattrocentosettantunomilazerosessantuno/56) corrispondente al 100 per cento della spesa presunta (relativa ai lotti di coltivazione n.1 e 2 e in riferimento all'art.15 delle nta di P.C.A del Polo n.18), come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, per l'esecuzione delle opere di sistemazione delle prime due fasi della cava nel caso più oneroso di spostamento dell'oleodotto. La presente garanzia servirà, una volta ultimate le fasi precedenti, a garantire le restanti fasi di sistemazione adeguandosi allo stato di progettazione e di avanzamento annuale;
- b) La garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di fidejussione bancaria/assicurativa n.308009 contratta in data 11/02/2008 presso la Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero (agenzia di Reggio E.), ferma restando la possibilità di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza;
- c) il valore della garanzia in questione è aggiornato ogni anno in base allo stato di lavori in cava e nella misura pari al 100% della variazione, accertata dell'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice ini-



A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

ziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT;

d) entro quindici giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la Ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'Istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata.

e) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art.16 della L.R. n.17/91 s.m.i. e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie;

f) la Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2 comma dell' art.1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;


g) all'inizio di ogni anno, sulla base del "Rapporto Annuale" (di cui all'art.28 delle nta di P.A.E vigente) ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria.

L'aggiornamento di cui al precedente punto c) dovrà tenere conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi.

Art.20

Garanzia della manutenzione delle piantumazioni

A garanzia della manutenzione delle piantumazioni, da eseguire sulla base



del progetto approvato, per un periodo di anni 2 dal momento della messa a dimora, la Ditta dovrà mantenere per 2 anni oltre il completamento dei lavori di risistemazione, una fidejussione di € 121.143,09 (Euro centoventunomilacentoquarantatre/09) pari al 40 per cento dei costi di rinverdimento; tale garanzia è costituita a mezzo di fidejussione bancaria/assicurativa da depositarsi con modalità analoghe a quelle indicate all'art.19.


Lo svincolo della fidejussione avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione che dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'U.T.C.. Detto certificato dovrà essere notificato alla Ditta entro 90 gg. dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Art.21

Svincolo della fideiussione

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della Ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del Direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopra citati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro novanta (90) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al



comma precedente;

b) fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'Istituto bancario che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'Istituto con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale;

c) la Ditta dovrà far inserire nel contratto fidejussorio con l'Istituto la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

Art.22


Lavori di sistemazione finale difformi

Nel caso in cui, a lavori ultimati, fossero riscontrate da parte del Tecnico Comunale difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concede un termine massimo di centottanta (180) giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia del presente atto e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art.23

Opere connesse con la coltivazione – Danni

La Ditta, ai sensi dell'art.12 della LR. n.17/91 s.m.i., è obbligata:



A handwritten signature or mark, possibly initials, written in black ink.


A handwritten signature or mark, possibly initials, written in black ink.

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- b) a provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sulla strada di accesso della cava alla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno cento metri. Detta lunghezza potrà essere opportunamente ridotta, d'accordo col Comune, nel caso in cui la cava sia adiacente la viabilità pubblica;
- c) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- d) nel caso che nell'esercizio delle attività vengano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Comune notificherà all'interessato la situazione di danno verificatosi con ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese del titolare dell'attività; ove tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procederà a quantificare, in contraddittorio, l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sarà versato, a titolo di indennizzo nelle casse comunali. Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino.

Art.24

Sistemazione Aree

Tutte le aree coinvolte nella progettazione del P.C.A (Polo n.18 di P.I.A.E)



e P.C.S. della cava di ghiaia e sabbia denominata "Stalloni", oggetto di recupero ambientale, dovranno, una volta ultimate le opere di sistemazione, essere collaudate da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.25

Registrazione

La Ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione dell'autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

La presente Convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16.10.1972 n.634 e dell'Art. 10 dell'Allegato A dello stesso D.P.R. n. 634/72.

La mancata registrazione degli atti sopra indicati comporta la sospensione della validità dell'Autorizzazione estrattiva.


Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Ditta.

Art.26

Permesso di Costruire

(ex Concessione Edilizia - Legge n.10/77 s.m.i)

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il "permesso di costruire" previsto dal D.P.R n.380 del 6 Giugno 2001 e s.m.i, in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art.12 del D.P.R n.380 del 6/6/2001 e s.m.i. Non necessitano, quindi, di "permesso di costruire" (D.P.R n.380 del 6/6/01 e s.m.i) le piste, la viabilità provvisoria d'accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale.



Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art.27

Mancato pagamento oneri

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art.18 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art.16 L.R. n.17/91 s.m.i.) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.


TITOLO III°

CONTROLLI

Art.28

Misure e controlli - Relazione annuale sull'attività estrattiva

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione Comunale esclusivamente una relazione annuale, indicante la quantità e qualità del materiale estratto, trasformato e/o commercializzato, tale rapporto dovrà altresì riportare la descrizione dell'andamento dell'attività di estrazione e di recupero ambientale (ai sensi dell'art.28 nta di P.A.E vigente). Detta relazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 Novembre di ciascun anno di durata del-




A handwritten signature, possibly "P.", written in black ink.

A handwritten signature, possibly "P.", written in black ink.

l'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- perizia giurata o asseverata (redatta da tecnico abilitato) relativa alla descrizione dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione/ripristino ambientale (come previsto dall'autorizzazione all'attività estrattiva rilasciata e vigente), con indicante la quantità e la qualità del materiale estratto, trasformato e/o commercializzato nel corso dell'anno;
 - rilievo topografico dell'area di cava, restituito in forma grafica in scala 1/500 o 1/1.000 e riferito a punti di stazione e ai caposaldi ufficiali di P.A.E. vigente dovrà essere eseguito alla presenza di un tecnico Comunale o di un tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale, con indicazione dello stato di coltivazione e di recupero ambientale, sia su supporto cartaceo, che informatico (formati: .xls, doc., .dwg o .dgn);
 - monitoraggio delle reti (ogni sei mesi) , quali: acque sotterranee, rumore, polverosità, emissioni in atmosfera, flussi di traffico (si veda nel merito gli impegni assunti nell'17 atto di Accordo Quadro);
 - verbale recante la lettura mensile dei livelli di falda nei piezometri di cava;
 - risultanze dei campionamenti e della analisi, i cui parametri dovranno essere quelli previsti dal D.P.R. n.236/88 s.m.i, come modificato dal D.Lgs. n.152/99 s.m.i per il controllo periodico;
 - relazione sull' utilizzo dei materiali nei propri impianti, fasi di ri-tombamento, ecc.;
- Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato nel rapporto annuale sarà utilizzato per la determinazione dell'onere



Una firma stilizzata, probabilmente quella di un tecnico comunale o incaricato, che ha firmato la perizia.

Un'altra firma stilizzata, probabilmente quella di un altro tecnico o funzionario.

di cui al precedente art.18. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misu-
re e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta.

Art.29

Piezometri

La Ditta assicura il posizionamento dei piezometri a monte e a valle delle
escavazioni e garantisce i controlli prima dell'inizio dell'attività di cava e
dopo la chiusura e i ripristini. Individua come "bianco" un pozzo esistente
nell'area del "Cantiere Salvaterra", della stessa Società esercente, a valle
delle escavazioni. Il piezometro con funzione di bianco deve essere indivi-
duato al di fuori dell'area di escavazione, a monte o a valle dell'area di
scavo.


Attraverso i piezometri la Ditta dovrà eseguire un programma di monito-
raggio delle acque sotterranee: con cadenza mensile misure piezometriche
e la determinazione di temperatura, pH e conducibilità; con cadenza seme-
strale dovranno essere effettuati prelievi di acque sotterranee da sottoporre
ad analisi di tipo C3, idrocarburi totali. I risultati dei controlli analitici sulle
acque di pozzo/piezometri dovranno essere portati a conoscenza
dell'A.U.S.L. e A.R.P.A. (Distretto di Scandiano Via M. Libertà n.8 -
42019 Scandiano RE).

La Ditta dovrà fornire i dati al Comune entro 15 giorni dalla data della mi-
sura/prelievo.

Art.30

Vigilanza e controlli

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli
dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia. La Ditta dovrà



Two handwritten signatures are present on the right side of the page, one above the other.

fornire direttamente o attraverso il Direttore dei lavori della cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari (artt.26, 27 e 29 delle nta di P.A.E vigente).

TITOLO IV°

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art.31

Lavori di manutenzione


La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva della presente convenzione e delle eventuali proroghe previste e in relazione agli impegni assunti nell'Accordo Quadro stipulato in data 8/05/2007 presso la Dott.ssa Manghi Maura Notaio in Reggio Emilia.

Art.32

Varianti al progetto

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile e nel rispetto delle prescrizioni e dei contenuti del P.C.A. Polo n.18 di P.I.A.E..

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. n.17/91 s.m.i.



agli artt.11,12,13,14.

La Ditta dovrà presentare entro 10 mesi (dieci mesi) dall'approvazione della variante generale al P.A.E vigente (adeguamento alle previsioni di P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia, approvato il 26/04/2004 con deliberazione di Consiglio Provinciale n.53) la variante ai progetti di P.C.A vigente, relativi ai Poli n.18-19-20, in adeguamento ai contenuti di P.A.E vigente e P.I.A.E vigente. Tale inadempienza comporterà la "sospensione immediata" dell'Autorizzazione all'attività estrattiva della cava in oggetto.

Art.33

Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Art.34

Deroghe ex art.104 del D.P.R n.128/59 s.m.i.

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all'art.104 del D.P.R. n.128/59 s.m.i., sono subordinate al preventivo rilascio della specifica autorizzazione Provinciale di deroga.

Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.11 della LR. n.17/91 s.m.i. anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la Ditta non può avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo. L'eventuale escavazione



in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art.35

Sistemazione finale – Discarica

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto. Nel caso di sistemazione a discarica, prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiali, la Ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.


Art.36

Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro dodici ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco. La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benessere scritto della competente autorità.

Art.37

Rinvenimento di ordigni bellici



Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare. All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali, la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al Sindaco. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

Art.38

Locali per ricovero e servizi igienici

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici/assistenziali delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme vigenti in materia e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art.7 della presente convenzione.

Art.39


Eventuale pesature inerti

Per eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovrà, di preferenza, essere utilizzata la pesa mobile che sarà sistemata all'interno del perimetro dell'area di cava oggetto della presente convenzione e che sarà rimossa una volta terminata la fase di coltivazione della cava.

Art.40

Rischi emergenti

Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica



incolumità le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque regolarmente notificata. Analoghe operazioni dovranno essere immediatamente eseguite per gli stessi motivi, su semplice disposizione verbale dei funzionari addetti ai controlli al titolare, al Direttore dei lavori, al sorvegliante di cava o ad altro personale presente.

Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto emersi solo in corso dei lavori, il Comune potrà impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, variazione alla profondità degli scavi, modifiche alle modalità di recupero ambientale. In relazione a ciò, il titolare dell'autorizzazione si impegna ad eseguire e seguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento, le disposizioni dettate dall'Amministrazione Comunale.

Art.41


Rinvio alle altre norme vigenti

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E., dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.C.A. e relativa Convenzione sottoscritta, dai regolamenti Comunali, dalle direttive sia Provinciali che Regionali, nonché dalla vigente legislazione sia Regionale che Nazionale.

Art.42

Sanzioni

Si applicano le disposizioni di cui all'Art. 22 della Legge Regionale




n.17/99 s.m.i.. Le attività di discarica abusiva che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs. n.22/97 s.m.i. nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e Leggi Regionali.

I PROPRIETARI DELL' AREA DANNO ATTO DI ESSERE A CONOSCENZA DEL CONTENUTO DEL PROGETTO DI ESCAVAZIONE E RISISTEMAZIONE CITATO NELLA PRESENTE CONVENZIONE.

Casalgrande, li 27-02-2008

Per il Comune di Casalgrande


(Arch. Giuliano Barbieri)



per la Ditta CALCESTRUZZI


CORRADINI S.p.A.

(Corradini Ella)



Io qui sottoscritto Dott. Andrea Orlando, Segretario del Comune di Casalgrande, autorizzato ad autenticare le scritture private nell'interesse del Comune in forza dell'art. 97 (novantasette) comma 4 (quattro) lettera c) del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, certifico che i richiedenti sottoindicati, della cui identità personale sono certo, hanno apposto la loro firma in calce e a margine della scrittura che precede, alla mia presenza, previa loro concorde rinuncia dei testi col mio consenso:

- Arch. Barbieri Giuliano nato a Sassuolo (MO) il 01/07/1968 residente a Scandiano (RE) in Via B. Corti, 42, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;
- Corradini Cav. Ella nata a Correggio (RE) il 19/05/1933 residente a Rubiera (RE) in Via Emilia Est, 40 in qualità di Presidente della Ditta Cal-



cestruzzi Corradini Spa con sede legale in Salvaterra di Casalgrande (RE)

Via XXV Aprile, 70.

Addì, 27-02-2008

Il Segretario Comunale

(Dott. Andrea Orlando)



Andrea Orlando

AGENZIA DELLE ENTRATE	
UFFICIO DI REGGIO EMILIA	
REG. IL	07 MAR. 2008 SERIE 2
N. 13	CON € 175.44
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI	
dott.ssa Silvana CREMONA	



AREA REGGIO (Fidejussioni)

Reggio Emilia, 11/02/2008

Spett.
COMUNE DI CASALGRANDE
Piazza Martiri della Libertà,1
42013 CASALGRANDE (RE)

Garanzia bancaria N° 308009

La sottoscritta Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospero SpA, facente parte del Gruppo bancario “Banco Popolare”, con sede legale in Verona in Piazza Nogara n.2, in persona dei Signori Simonini Riccardo, nato a Reggio Emilia il 25 febbraio 1947 e Pensieri Amos Ugo, nato a Villaminozzo (RE) il 10/09/1953, procuratori all’uopo autorizzati, con la presente si costituisce garante nei confronti di codesto rispettabile Comune di Casalgrande e per conto della Società CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. con sede in 42013 Salvaterra (RE) in via XXV Aprile n.70 (di seguito “Obbligato Principale”), **fino alla concorrenza di Euro 471.061,56=** (Euro Quattrocentosettantuno-milasessantuno/56**) a garanzia dell’integrale rispetto degli obblighi assunti dall’Obbligato Principale in forza della Convenzione - per l’esercizio dell’attività estrattiva - in corso di stipula con codesto Comune relativamente alla Cava denominata “STALLONI” per l’estrazione di ghiaia e sabbia ed identificata al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al Foglio 3, mappali 91-93-116p –117 e .Foglio 7, mappali 11-12p-13-14p , con specifico riferimento alle attività di coltivazione della cava stessa e relative opere di sistemazione, come previsto all’art.19 della Convenzione in argomento.

Di conseguenza, la sottoscritta Banca provvederà al pagamento di quanto dovuto dall’Obbligato principale, a semplice richiesta scritta a mezzo raccomandata a.r., dichiarante la sua inadempienza, sino alla concorrenza dell’importo sopra specificato e ciò rimossa ogni eccezione e/o contestazione con riferimento a quelle fondate sul rapporto contrattuale sottostante, senza bisogno di costituzione in mora del debitore principale e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex.art.1944 C.C. nonché con rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 del C.C. , ai sensi dell’art.113 comma 2 del D.Lgs 163 del 12.04.2006.

L’importo come sopra richiestoci Vi verrà corrisposto mediante bonifico bancario presso la Banca e sul conto corrente che dovrete indicare nella lettera raccomandata A.R. di escussione ed entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della stessa. L’osservanza delle modalità di escussione suindicate è essenziale agli effetti della validità, efficacia e ricevibilità dell’escussione stessa, che, in difetto, si ha per non avvenuta.

La presente garanzia resterà valida e operante fino al 28/02/2013 ed in ogni caso fintanto che il Comune di Casalgrande non abbia espressamente autorizzato lo svincolo della fideiussione ovvero la stessa non ci sia stata restituita in originale per lo scarico.

Distinti saluti.

COMUNE DI CASALGRANDE
20 FEB. 2008
Prot. N. 3231 Cat.
Cl. Fasc. Sub

**BANCA POPOLARE DI VERONA -
S.GEMINIANO E S.PROSPERO SPA**

BANCO POPOLARE
GRUPPO BANCARIO


BANCA POPOLARE DI VERONA - S.GEMINIANO E S.PROSPERO FA PARTE DEL GRUPPO BANCARIO POPOLARE

**BANCA POPOLARE DI VERONA
S.GEMINIANO E S.PROSPERO**

AREA REGGIO (Fidejussioni)

Reggio Emilia, 11/02/2008

Spett.
COMUNE DI CASALGRANDE
Piazza Martiri della Libertà, 1
42013 CASALGRANDE (RE)



Garanzia bancaria N° 308008

La sottoscritta Banca Popolare di Verona - S.Geminiano e S.Prospero SpA, facente parte del Gruppo bancario "Banco Popolare", con sede legale in Verona in Piazza Nogara n.2, in persona dei Signori Simonini Riccardo, nato a Reggio Emilia il 25 febbraio 1947 e Pensieri Amos Ugo, nato a Villaminozzo (RE) il 10/09/1953, procuratori all'uopo autorizzati, con la presente si costituisce garante nei confronti di codesto rispettabile Comune di Casalgrande e per conto della Società CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. con sede in 42013 Salvaterra (RE) in via XXV Aprile n.70 (di seguito "Obbligato Principale"), **fino alla concorrenza di Euro 121.143,09=** (Euro Centoventunomilacentotrentaquattro/09**) a garanzia dell'integrale rispetto degli obblighi assunti dall'Obbligato Principale in forza della Convenzione - per l'esercizio dell'attività estrattiva - in corso di stipula con codesto Comune relativamente alla Cava denominata "STALLONI" per l'estrazione di ghiaia e sabbia ed identificata al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al Foglio 3, mappali 91-93-116p -117 e .Foglio 7, mappali 11-12p-13-14p, con specifico riferimento alla manutenzione delle piantumazioni, come previsto all'art.20 della Convenzione in argomento.

Di conseguenza, la sottoscritta Banca provvederà al pagamento di quanto dovuto dall'Obbligato principale, a semplice richiesta scritta a mezzo raccomandata a.r., dichiarante la sua inadempienza, sino alla concorrenza dell'importo sopra specificato e ciò rimossa ogni eccezione e/o contestazione con riferimento a quelle fondate sul rapporto contrattuale sottostante, senza bisogno di costituzione in mora del debitore principale e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex.art.1944 C.C. nonché con rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 del C.C., ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs 163 del 12.04.2006.

L'importo come sopra richiestoci Vi verrà corrisposto mediante bonifico bancario presso la Banca e sul conto corrente che dovrete indicare nella lettera raccomandata A.R. di escussione ed entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della stessa. L'osservanza delle modalità di escussione suindicate è essenziale agli effetti della validità, efficacia e ricevibilità dell'escussione stessa, che, in difetto, si ha per non avvenuta.

La presente garanzia resterà valida e operante fino al 28/02/2015 ed in ogni caso fintanto che il Comune di Casalgrande non abbia espressamente autorizzato lo svincolo della fideiussione ovvero la stessa non ci sia stata restituita in originale per lo scarico.

Distinti saluti.

BANCA POPOLARE DI VERONA -
S.GEMINIANO E S.PROSPERO SPA

COMUNE DI CASALGRANDE		
20 FEB. 2008		
Prot. N. 3228	Cat.	
Cl.	Fasc.	Sub

BANCO POPOLARE
GRUPPO BANCARIO



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA



Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

Prot.gen.n. 4357 del 06-03-2008

Atto n. 22

Cat.n.

U.T. 6163

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA E SISTEMAZIONE AMBIENTALE

COPIA COMUNE

**Cava di ghiaia e sabbia
denominata "Cava Stalloni"
(Polo n.18 Zona di PAE n.1 - Loc. Salvaterra)**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 12/04/2007 l'Amministrazione Comunale ha approvato, ai sensi degli artt.5-6 delle nta di P.A.E vigente, i Piani di Coordinamento Attuativo P.C.A di iniziativa privata del Polo n.18 e 20 di P.I.A.E della Provincia di Reggio Emilia - zona n.1 e 3 di P.A.E Comunale vig.) e relativo Atto di Accordo Quadro sui Poli n.18-19-20 di P.I.A.E. Il presente Atto di Accordo Quadro è stato stipulato in data 8/05/2007 presso il Notaio Dott.ssa Maura Manghi di Reggio Emilia con repertoriato n.75382 e raccolta n.9402. Durante il periodo della pubblicazione dei progetti dei P.C.A Poli n.18 e 20 non sono pervenute, a questa Amministrazione Comunale, osservazioni scritte;

Visto:

- il parere nr.202 reso in data 16.07.2007 dalla Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive della Provincia di Reggio Emilia in relazione al P.C.S. della cava "Stalloni" (zona n.1 di PAE vig.) nella parte in cui dispone: "*poiché il perimetro dell'area di cava coincide anche con proprietà di terzi, trova applicazione l'art.891 del Codice Civile (così come*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E-mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

interpretato da diverse sentenze della Cassazione), in base al quale in tale contesto si deve osservare una distanza di rispetto uguale alla profondità dello scavo. Si chiede pertanto che nel progetto in esame venga valutata in modo appropriato tale circostanza, con particolare riferimento ai lati est e nord dell'area in oggetto, eventualmente integrando la documentazione amministrativa con l'atto di assenso dei proprietari confinanti o, in assenza di tale assenso, modificando gli atti progettuali per il rispetto della distanza prevista dal Codice Civile.....",

- *l'articolo 891 del Codice Civile, ove si dispone: "(Distanze per canali e fossi). Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale";*

Ritenuto:

- *che effettivamente la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato, in numerose decisioni, che "in tema di distanze di fossi e canali dal confine, la regola stabilita dall'art.891 cod. civ. è applicabile a qualsiasi escavazione effettuata in un fondo, a nulla rilevando che essa sia destinata o meno a ricevere acqua, purché provvista della caratteristiche del fosso o del canale e non meramente provvisoria; tale disciplina è perciò applicabile anche alle escavazioni fatte a scopo estrattivo senza che eventuali normative speciali predisposte a tutela di interessi generali possano interferire sulla posizione dei proprietari dei fondi confinanti che, nel rapporto privatistico di vicinato mantengono il diritto all'osservanza delle distanze legali negli scavi effettuati sul fondo vicino". (così Cass. Civ., Sez. II, 16.05.2006, n. 11387; id. 26.05.1999 n. 5144; esplicitamente su una cava di ghiaia Cass. 18.09.1979 n. 4796);*
- *che la applicazione della distanza solonica recepita dal codice civile determinerebbe una modifica degli atti progettuali contrastante con le previsioni fissate sia dal PAE che dal P.C.A. vigenti per il polo estrattivo in esame, essendo ivi fissato un franco di rispetto di metri 5 (cinque) dal confine con le altrui proprietà;*
- *che la applicazione di detta distanza comporterebbe di conseguenza, una notevole diminuzione della potenzialità estrattive del polo individuate dai richiamati strumenti di pianificazione, con una sostanziale incidenza sul dimensionamento dei piani e sulla loro idoneità a soddisfare le esigenze estrattive prefigurate all'atto della elaborazione della pianificazione;*
- *che sia possibile formulare le seguenti considerazioni, di natura interpretativa, al fine di verificare l'incidenza della vigente disciplina contenuta negli strumenti di pianificazione*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA



Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

nonché l'incidenza delle cautele previste a livello progettuale, sia in relazione ai fronti di scavo sia in relazione ai profili delle scarpate di abbandono, sulla applicazione della disciplina normativa di fonte codicistica,

Considerato:

- che la disposizione contenuta nell'articolo 891 codice civile non impone in ogni caso che la distanza dal confine sia eguale alla profondità del "fosso o del canale", ma prevede che detto parametro abbia carattere residuale, operando nel solo caso in cui "non dispongano in modo diverso i regolamenti locali";
- che la disposizione normativa da ultimo richiamata, non contenendo alcuna indicazione in ordine al contenuto delle "diverse disposizioni" dei regolamenti locali, lascia a questi la facoltà sia di disporre diversi criteri di determinazione della distanza, sia di sostituire o integrare il criterio della distanza con l'imposizione di speciali precauzioni dirette ad offrire equipollenti (o maggiori) garanzie di sicurezza per i fondi finitimi rispetto alla applicazione del criterio della distanza;
- che la disposizione del codice civile in esame, nel rinviare ai "regolamenti locali" per la determinazione delle diverse disposizioni di cautela, utilizza locuzione identica a quella utilizzata, ad esempio, dall'articolo 873 c.c. in materia di distanze tra le costruzioni, dall'articolo 889 c.c. in tema di distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi, dall'articolo 893 c.c. in tema di distanze per gli alberi;
- che la univoca giurisprudenza riconosce natura di "regolamento locale" agli strumenti di pianificazione generali e attuativi (P.R.G e PUA), considerandoli fonte integrativa del codice civile in materia di distanze (si vedano, ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 17.3.2006 n. 6058; id. 10.1.2006 n. 145; id. 7.7.2005 n. 14261; id. 2.7.2004 n. 12127; id. 26.2.2001 n. 2765; id. 2.10.2000 n. 13007; id. 30.10.1998 n. 10850);
- che il Piano delle Attività Estrattive PAE è pacificamente qualificabile come strumento di pianificazione generale a livello Comunale (cfr. art. 4 comma 1 della l.r. 17/91), costituendo la sua approvazione variante specifica del Piano Regolatore Generale (articolo 7 comma 1 della l.r. n.17/91 smi);
- che, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera c) della l.r. 17/91 smi al PAE è demandato, tra il resto, di individuare "le modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate";



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E-mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- che, conseguentemente, le "modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse" individuate dal PAE costituiscono ad ogni effetto disposizione contenuta in un regolamento locale;
- che il PAE del Comune di Casalgrande al titolo 5 "Disciplina gestionale dell'Attività estrattiva", articolo 17 "Prescrizioni di carattere generale", capoverso 17.e) dispone, sotto la rubrica "distanze di rispetto": "1. Nelle diverse fasi di escavazione si applicano le distanze previste dall'art. 104 del D.P.R. n. 128/1959, con le seguenti ulteriori precisazioni ed estensioni cautelative.....dai confini di proprietà (cave di ghiaia e sabbia): $D = m 15....$ 6. In sede di elaborazione dei Piani di Coordinamento Attuativo (P.C.A.) dei Poli di P.I.A.E. n. 18, 19 e 20, potranno essere indicate ulteriori prescrizioni cautelative relativamente all'ampiezza delle fasce di rispetto";
- che il PAE, sempre al titolo 5, detta ulteriori disposizioni di dettaglio a fini di tutela dai franamenti e dalle infiltrazioni di acque nei fondi vicini, tra le quali quelle poste ai capoversi 17. m (fossati di guardia al perimetro di cava), 18.a (limiti di profondità delle escavazioni) e 18.e (geometria dei profili di escavazione e di abbandono);
- che il complesso delle disposizioni di fonte regolamentare locale sopra richiamate, contenenti prescrizioni in ordine alle distanze della escavazione dal confine nonché in ordine alle precauzioni da osservare nella escavazione, deve pertanto ritenersi integri la fattispecie della "diversa disposizione da parte di regolamenti locali" di cui all'articolo 891 codice civile, fattispecie che esclude l'applicabilità della distanza solonica (pari alla profondità dello scavo) da osservarsi dal confine;

Considerato altresì:

- che la decisione Cass., sez. II, 10.04.2000 n.4488, rifacendosi alla ratio della norma di cui all'art. 891 c.c. e al suo carattere non assoluto, ha statuito: "quanto poi alla fossa scavata da x in corrispondenza di tali luci (poste ad un livello più basso del piano di campagna), per consentire che attraverso le stesse potesse avvenire il ricambio dell'aria nell'autorimessa, non merita censura la statuizione della Corte di Appello che, pur riconoscendo che la stessa trovasi ad una distanza dal fondo di y inferiore a quella legale, stabilita dall'art. 891 c.c., ha consentito il mantenimento della fossa stessa, purché coperta da una adeguata grata metallica, ritenendo - con proprio apprezzamento di merito - tale misura idonea ad escludere ogni pericolo di danno a persone o cose, nonché ogni pregiudizio di natura estetica. Occorre infatti ricordare che la norma di cui all'art. 891 citato è ispirata all'esigenza di scongiurare il pericolo di franamento nei confronti del fondo del vicino per



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA



Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

cui, non prevedendo una presunzione assoluta di danno (vedi Cass., Sez. II, 19 giugno 1995, n. 6928), consente l'adozione di misure alternative, che nella specie la Corte di merito ha ravvisato nella applicazione di una grata metallica di copertura";

- che, pertanto, ferme restando le considerazioni sopra viste in ordine alla vigenza di disposizione regolamentare locale e alla sua prevalenza sulla residuale previsione della distanza solonica, la giurisprudenza ammette la possibilità di prevedere idonee misure alternative rispetto al criterio della distanza per scongiurare il rischio di franamento o comunque di danni alla proprietà finitima;
- che i richiedenti hanno prodotto nel procedimento, relazione a firma del dr. geol. Domenico Barani e del Prof.Ing. Amos Paretini avente ad oggetto "considerazioni di carattere geolitologico e geotecnico dell'area estrattiva del Comune di Casalgrande in sponda sinistra del fiume secchia e valutazione delle condizioni di stabilità delle scarpate di abbandono previste nei piani di coltivazione delle singole cave", relazione ove si legge tra il resto: "il profilo di queste scarpate di abbandono, fissato dalle NTA del PAE vigente con pendenza non superiore al rapporto 2/3 (33° sull'orizzonte) interrotta dalle citate banche suborizzontali ogni 5 m di quota, l'elevato fattore di sicurezza che in ogni caso loro compete, la prudenza adottata nell'assunzione dei parametri geomeccanici più significativi introdotti nel calcolo, le misure prudenziali adottate nei confronti delle acque piovane di ruscellamento, la non interazione delle scarpate con le acque di falda soggiacenti al piano di campagna di oltre 30 m, sono tutti elementi che portano ad escludere la possibilità di danno per franamento ai terreni confinanti con le aree di cava.";
- che, conseguentemente, deve ritenersi anche sotto questo profilo che le prescrizioni imposte alla escavazione costituiscono idonea misura alternativa al rispetto della distanza solonica, in ossequio alle statuizioni della giurisprudenza sopra richiamata;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti normativi e fattuali per escludere, pur in assenza di dichiarazioni di assenso dei proprietari confinanti, la necessità di modificare gli atti progettuali in relazione al rispetto della distanza solonica, essendo i medesimi atti progettuali, nella loro attuale configurazione, rispettosi delle diverse previsioni dei regolamenti locali e prefigurando gli stessi e dei contenuti dei PCA Poli n.18 e 20, in ogni caso idonee cautele atte ad evitare il pericolo di franamento dei terreni dei fondi finitimi, in ossequio alle statuizioni di Cass. 4488/2000 e 6928/1995;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

Visto:

- la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva presentata in data 10/05/2007 prot.gen.n.8510 e successivamente integrata dalla Ditta Calcestruzzi Corradini SpA, rappresentata dalla Sig.ra Corradini Ella nella sua qualità di Presidente della Ditta con Codice Fiscale 00674130356 e sede legale in Salvaterra di Casalgrande (RE) Via XXV Aprile n.70 - come risulta da regolare certificato della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia Prot.n.27423485 rilasciato in data 23/01/2007, esercente dell'attività estrattiva;
- il progetto presentato (redatto dal Prof.Ing. Amos Paretini Via del Guercino n.5 Casalecchio di Reno - Bologna) a corredo della domanda di cui sopra per la coltivazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "Cava Stalloni", sita in frazione di Salvaterra, censita al nuovo catasto terreni del Comune di Casalgrande in parte al Foglio n.3 mappali n. 91-93-116p-117 ed in parte al Foglio n.7 mappali n. 11-12p-13-14p di complessivi mq 53.637;

Richiamata:

- la deliberazione di Giunta Comunale n.174 del 6/12/2007 con la quale è stata approvata la procedura di verifica di Screening ai sensi della LR. n.9/1999 smi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 24/01/2008 con la quale è stata approvata la proposta di convenzione relativa alla coltivazione della cava di cui alla presente autorizzazione;
- l'autorizzazione paesaggistica n.21 del 5/03/2008, rilasciata ai sensi dell'art.159 del D.Lgs. n.42/2004 smi, relativa agli interventi inerenti al Progetto di Coltivazione e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "Cava Stalloni" (località Salvaterra);

Richiamata la convenzione stipulata in data 27/02/2008 Rep.n.8908 tra il Comune di Casalgrande e la ditta Calcestruzzi Corradini SpA regolamentante l'attività estrattiva della cava di ghiaia e sabbia denominata "Cava Stalloni" (località Salvaterra) oggetto della presente autorizzazione;

Richiamato:

- il parere favorevole espresso nella seduta del 16/07/2007 con proprio atto n.202 dalla competente Commissione Tecnica Infraregionale Attività Estrattive C.T.I.A.E in merito all'esame del progetto di cui all'oggetto (ai sensi dell'art.14 della LR. n.17/91 s.m.i);



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA



Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- il parere espresso in data 12/11/2007, pervenuto in data 15/12/07 prot.n.20977 dall'Avvocato Paolo Coli di Reggio Emilia in merito al rispetto delle distanze di cui all'articolo 891 del codice civile;
- l'atto unilaterale d'obbligo presentato il 5/12/2007 a firma della Sig.ra Corradini Ella nella sua qualità di Presidente della Calcestruzzi Corradini SpA con sede in Via XXV Aprile n.70 a S.Donnino di Casalgrande RE;
- il parere favorevole espresso dall'A.R.P.A in data 27/08/2007 prot.n.PGRE/07/10537 in merito alla valutazione procedura verifica di screening del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. Cava "Stalloni";
- il parere favorevole espresso dall'A.U.S.L in data 25/08/2007 prot.n.83247 in merito alla valutazione procedura verifica di screening del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. Cava "Stalloni";
- il parere favorevole espresso dall'A.R.P.A in data 24/08/2007 prot.n.PGRE/07/9152 in merito alla previsione di impatto acustico del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. Cava "Stalloni";
- il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'A.R.P.A in data 14/01/2008 prot.n.PGRE/08/415 in merito alla valutazione del progetto P.C.S. Cava Stalloni;
- il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'A.U.S.L in data 14/01/2008 prot.n.4860/9112 in merito alla valutazione del progetto P.C.S. Cava Stalloni;
- il "Nulla-osta acustico (con prescrizioni)" rilasciato il 2/11/2007 prot.gen.n.18568, ai sensi dell'art.8 comma 4 della Legge n.447/95 s.m.i., relativamente alle opere e interventi inerenti al progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S della cava di ghiaia e sabbia denominata "Stalloni" (interna al Polo n.18 di P.I.A.E - zona n.1 di P.A.E vigente, sita in località Salvaterra di Casalgrande);
- il parere favorevole espresso dal Tecnico Istruttore e Responsabile del Procedimento Geom. Riccardo Medici in merito:
 - all'istruttoria del progetto di coltivazione e sistemazione ambientale della cava denominata "Cava Stalloni" in Località Salvaterra;
 - alla valutazione di Impatto Ambientale (procedura di verifica di screening artt.3-9 L.R. n.9/99 s.m.i.) della cava denominata "Cava Stalloni" in Località Salvaterra;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

Constatato che:

- la cava in oggetto rientra nella zonizzazione del P.A.E. vigente del Comune di Casalgrande, e che l'area sulla quale la Ditta intende svolgere l'attività estrattiva è classificata come "Zona di espansione destinata all'insediamento di nuove attività estrattive (ZE6 – art. 16.2 nta di P.A.E. vigente)";
- il volume complessivo di materiale estraibile (con escavazione a -15,00mt dal p.c.) nell'area della Cava Stalloni, come si evince dagli atti del piano di coltivazione/sistemazione presentato, risulta pari a:
 - mc.279.351,00 su una superficie di mq 30.439 (in assenza di deroghe alle fasce di rispetto dalla cabaletta e dall'oleodotto dell'aeronautica Militare);
 - mc.448.726,00 su una superficie di mq 44.608 (con normali deroghe alle distanze di scavo dalle strutture precedentemente citate);
 - mc.565.104,00 su una superficie di mq 55.723 (con normali deroghe alle distanze di rispetto dalla cabaletta, ma con spostamento dall'oleodotto dell'aeronautica Militare);
- il progetto di coltivazione individua nella cava Stalloni n.5 lotti;
- la destinazione finale dell'area sarà quella di una "zona di riqualificazione e ricostruzione ambientale secondo finalità naturalistiche", ovvero ambiti destinati alla ricostruzione di tipologie ambientali potenziali dell'orizzonte planiziale padano con morfologia finale ribassata;

Considerato che:

- gli atti tecnici risultano completi e redatti secondo quanto disposto dall'art.13 della LR. n.17/1991 smi;
- l'esercente risulta essere in possesso dei requisiti imprenditoriali, tecnici e organizzativi necessari all'esercizio dell'attività estrattiva, secondo quanto previsto dalla LR. n.17/1991 smi;
- l'attività estrattiva in oggetto risulta coerente con le previsioni e le prescrizioni del vigente Piano comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.);

Visto:

- la Legge del 17.08.1942 n.1150 e smi;
- la Legge del 7.08.1990 n.241 e smi;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA



Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- il D.P.C.M. del 12.12.2005;
- il DM del 14/09/2005 e Deliberazione Giunta Regionale n.1677/2005;
- il D.Lgs del 18.08.2000 n.267 e smi;
- il D.Lgs del 22.01.2004 n.42 e smi;
- il D.Lgs del 16/03/2006 n.152 e smi
- il D.P.R. del 24.07.1977 n. 616 e smi;
- la LR. del 18.07.1991 n.17 e smi;
- la LR. del 21.04.1999 n.3 e smi;
- la LR. del 24/03/2000 n.20 e smi;
- la LR. del 25.11.2002 n.31 e smi;
- il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale PTPR approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1338 del 28/01/1993;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP della Provincia di Reggio Emilia approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.769 del 25.05.1999 nel testo vigente;
- il Piano Infraregionale dell'Attività Estrattive PIAE della Provincia di Reggio Emilia approvato il 26/04/2004 con atto della Giunta Provinciale n.53;
- il Piano Regolatore Generale P.R.G. comunale vigente ed il Piano comunale delle Attività Estrattive PAE comunale vigente;
- la circolare regionale n.17752 del 16/10/1985 avente per oggetto "Attuazione della Legge 8 Agosto 1985 n.431";
- il decreto del Sindaco n.18 del 28/12/2007 di nomina dell'Arch. Giuliano Barbieri quale Responsabile del 2° Settore "URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA" del Comune di Casalgrande per l'anno 2008;

RILASCIA AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'art.11 della Legge Regionale n.17/1991 smi, alla Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI SpA con Codice Fiscale 00674130356 e sede legale in Salvaterra di Casalgrande (RE) Via XXV Aprile n.70 - come risulta da regolare certificato della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia n.27423485 rilasciato in data 23/01/2007, per l'esercizio della attività estrattiva alla coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "Stalloni", sita in



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

frazione di Salvaterra, in conformità al progetto allegato e alle condizioni tutte, nessuna esclusa, della convenzione stipulata in data 27/02/2008 Rep.n.8908, e più sopra richiamata che diviene parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

L'Autorizzazione all'attività estrattiva e sistemazione ambientale è rilasciata in riferimento ai contenuti presenti nella convenzione attuativa (sottoscritta il 27/02/2008 Rep.n.8908), nel piano di coltivazione-sistemazione e alle ulteriori condizioni:

- 1) Fatti salvi e riservati i diritti e gli interessi di terzi verso i quali il titolare dell'autorizzazione assume ogni responsabilità rimanendo obbligato a tenere indenne e sollevato il Comune da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo, e per qualsiasi ragione, essere cagionata dall'autorizzazione stessa;
- 2) L'autorizzazione alla coltivazione, rilasciata all'esercente l'attività estrattiva, è personale e non può essere ceduta a terzi, pena la revoca dell'autorizzazione stessa;
- 3) L'esercizio dell'attività estrattiva dovrà avvenire nel pieno rispetto della LR. n.17 del 18 Luglio 1991, modificata e integrata dalle leggi regionali n.42 del 23 Novembre 1992, n.23 del 13 Maggio 1993, n.45 del 20 Dicembre 1992, n.6 del 30 Gennaio 1995;
- 4) L'inizio e l'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicato, a cura dell'esercente la cava, all'Amministrazione Comunale tramite lettera raccomandata. La comunicazione di inizio lavori dovrà anche contenere le nomine e le firme per accettazione del direttore dei lavori e del sorvegliante la cava;
- 5) La coltivazione della cava dovrà avvenire secondo i lotti annuali programmati nel progetto di intervento; da detti lotti si potrà anche debordare ma per motivate esigenze produttive e per specifiche necessità del ciclo operativo di cava; prima di iniziare un nuovo lotto, l'esercente dovrà darne preventiva comunicazione scritta al Comune;
- 6) Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione della cava, o di un nuovo lotto annuale d'intervento, l'esercente dovrà provvedere agli adempimenti ed obblighi derivanti dalla convenzione stipulata in data 27/02/2008 Rep.n.8908 e più sopra richiamata;
- 7) La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio su quanto ha attinenza alla statica delle opere: s'intende che al riguardo sono esclusivamente responsabili il proprietario, il progettista, il direttore dei lavori, il sorvegliante e l'esecutore delle opere stesse, secondo le vigenti disposizioni di legge;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA



Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E-mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- 8) Il titolare dell'autorizzazione, il direttore dei lavori, il sorvegliante e l'esecutore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che sono fissate nella presente autorizzazione;
- 9) Qualora siano eseguite opere in contrasto con la presente autorizzazione non rispondenti al Piano per le Attività Estrattive (P.A.E.) vigente, il Comune può disporre la sospensione ed il ripristino dei luoghi, fermo restando le sanzioni di cui all'art.22 della LR. n.42 del 23/11/1992 ed altre vigenti in materia;
- 10) I lavori dovranno essere iniziati entro mesi 8 (otto mesi) a partire dalla data della presente autorizzazione e terminati entro il termine temporale previsto dal piano di coltivazione e dal progetto di recupero ambientale, secondo quanto precisato dalla convenzione stipulata in data 27/02/2008 Rep.n.8908. Ai sensi dell'art.15 della L.R. n.17/91 smi e delle Norme Tecniche del P.A.E. comunale vigente, la presente autorizzazione ha una durata massima di 5 anni (più eventuale anno di proroga) ricomprende, nel medesimo periodo, la fase di attività estrattiva e la fase di sistemazione finale, a partire dalla data di notifica alla Ditta della relativa autorizzazione. Il materiale estraibile è costituito da ghiaie e sabbie alluvionali; il volume massimo di ghiaia estraibile corrisponde a:
- mc.279.351,00 su una superficie di mq 30.439 (in assenza di deroghe alle fasce di rispetto dalla cabaletta e dall'oleodotto dell'aeronautica Militare);
 - mc.448.726,00 su una superficie di mq 44.608 (con normali deroghe alle distanze di scavo dalle strutture precedentemente citate);
 - mc.565.104,00 su una superficie di mq 55.723 (con normali deroghe alle distanze di rispetto dalla cabaletta, ma con spostamento dall'oleodotto dell'aeronautica Militare);
- così come indicato dagli atti di progetto, compatibili con quanto previsto dal vigente P.A.E. in termini volumetrici per l'area in questione. Le modalità di escavazione sono definite dall'art.9 delle nta di P.C.A. Polo n.18 di P.I.A.E e dal P.C.S. relativo alla Cava Stalloni;
- 11) Il progetto di coltivazione individua nella cava Stalloni n.5 lotti. la destinazione finale dell'area sarà quella di una "zona di riqualificazione e ricostruzione ambientale secondo finalità naturalistiche", ovvero ambiti destinati alla ricostruzione di tipologie ambientali potenziali dell'orizzonte planiziale padano con morfologia finale ribassata;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E-mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- 12) La presente autorizzazione e una copia dei disegni approvati devono essere conservati in cantiere a disposizione del personale di vigilanza e della pubblica autorità;
- 13) Qualsiasi variazione al presente progetto è subordinata alla autorizzazione di una variante al piano di coltivazione e al progetto di recupero ambientale, da parte del Comune previo parere della competente Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive C.T.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia;
- 14) La Ditta nell'ambito della propria attività estrattiva e sistemazione ambientale dovrà attenersi alle "condizioni/prescrizioni" citate:
- nel parere espresso dall'A.R.P.A in data 27/08/2007 prot.n.PGRE/07/10537 in merito alla valutazione procedura verifica di screening del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. Cava "Stalloni";
 - nel parere espresso dall'A.U.S.L in data 25/08/2007 prot.n.83247 in merito alla valutazione procedura verifica di screening del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. Cava "Stalloni";
 - nel parere espresso dall'A.R.P.A in data 24/08/2007 prot.n.PGRE/07/9152 in merito alla previsione di impatto acustico del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. Cava "Stalloni";
 - nel parere espresso dall'A.R.P.A in data 14/01/2008 prot.n.PGRE/08/415 in merito alla valutazione del progetto P.C.S. Cava Stalloni;
 - nel parere espresso dall'A.U.S.L in data 14/01/2008 prot.n.4860/9112 in merito alla valutazione del progetto P.C.S. Cava Stalloni;
 - nel "Nulla-osta acustico" rilasciato il 2/11/2007 prot.gen.n.18568, ai sensi dell'art.8 comma 4 della Legge n.447/95 s.m.i., relativamente alle opere e interventi inerenti al progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S della cava di ghiaia e sabbia denominata "Stalloni" (interna al Polo n.18 di P.I.A.E - zona n.1 di P.A.E vigente, sita in località Salvaterra di Casalgrande);
- 15) La Ditta dovrà presentare entro 10 mesi (dieci mesi) dall'approvazione della variante generale al P.A.E vigente (adeguamento alle previsioni di P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia, approvato il 26/04/2004 con deliberazione di Consiglio Provinciale n.53) la variante ai progetti di P.C.A vigente, relativi ai Poli n.18-19-20, in adeguamento ai contenuti di P.A.E vigente e P.I.A.E vigente. Tale inadempienza comporterà la



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013
 Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
 Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

"sospensione immediata" della presente Autorizzazione all'attività estrattiva della cava in oggetto;

- 16) Distanze di rispetto: in fase di estrazione gli sbancamenti, oltre attenersi a quanto stabilito dall'art.104 del D.P.R. 9 Aprile 1959 n.128, dovranno rispettare anche le ulteriori distanze di cui all'art.17 punto "e" delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E. vigente. Eventuali deroghe alle distanze di cui all'art.104 del D.P.R. 9 Aprile 1959 n.128 sono subordinate al preventivo rilascio dello specifico decreto Provinciale di deroga;
- 17) Durante lo svolgimento dell'attività estrattiva dovranno essere rigorosamente osservate le prescrizioni di cui all'art.17 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E.;
- 18) L'area di cava dovrà essere recintata con idonea rete metallica dell'altezza di 1,80 m., l'accesso alla cava dovrà essere provvisto di idoneo cancello. A perimetro della cava dovranno essere collocati appositi cartelli monitori, fra loro posizionati a distanza tale da risultare intervisibili. Ulteriori indicazioni sull'esercizio dell'attività estrattiva sono presenti nei contenuti della convenzione attuativa sottoscritta il 27/02/2008 Rep.n.8908;
- 19) Per il ritombamento parziale o totale delle aree di cava esaurite dovranno essere impiegati i materiali previsti dal presente "progetto di sistemazione", in conformità alle disposizioni dell'art.19 delle Norme di Attuazione del P.A.E. comunale vigente al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui sopra;
- 20) Fanno parte della presente autorizzazione i sottoelencati elaborati di progetto presentati il 10/05/2007 prot.gen.n.8510 e successivamente integrati in data 5/12/2007 prot.gen.n.20406, fra amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

Piano di coltivazione e sistemazione P.C.S. della Cava di ghiaia e sabbia denominata "Cava Stalloni" (località Salvaterra):

- Vol.A - Relazione introduttiva;
- Vol.B.1 - Relazione sullo stato attuale del sito (Inquadramento climatico, ambiente fisico, idrologia);
- Vol.B.2 - Relazione sullo stato attuale del sito (Biologia, valori percettivi del paesaggio, beni ed emergenze storico-culturali, sistema infrastrutturale e insediativo);
- Vol.C - Relazione tecnica di progetto;
- Vol.D - Documentazione di screening;
- Vol.E - Documentazione amministrativa;
- Vol.F: relazione integrativa;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- Tav.A.1 - Corografia e viabilità di servizio alla cava, scala 1:10.000;
- Tav.A.2 - Piano particellare, scala 1:2.000;
- Tav.A.3 - Inquadramento pianificatorio, scala 1:10.000;
- Tav.B.1 - Geologia, geomorfologia e stratigrafia, scala 1:10.000;
- Tav.B.2 - Idrologia superficiale e sotterranea, scala 1:10.000;
- Tav.B.3 - Uso reale del suolo (rilievi di campagna effettuati nel maggio 2006), scala 1:2.000;
- Tav.B.4 - Biologia (ecosistemi), scala 1:5.000;
- Tav.B.5 - Intervisibilità e delimitazione bacino visuale, scala 1:5.000;
- Tav.B.6 - Beni culturali, storico-testimoniali e archeologici, scala 1:25.000;
- Tav.B.7 - Infrastrutturazione territoriale e tecnologica, scala 1:10.000;
- Tav.C.1 - Stato attuale (planimetrie) con rilievo plano-altimetrico del marzo 2005, scale varie;
- Tav.C.1 bis - Stato attuale (planimetrie) con rilievo plano-altimetrico, scale varie (Novembre 2007);
- Tav.C.1a - Stato attuale (sezioni), scala 1:1.000;
- Tav.C.2 - Piano di coltivazione in assenza di deroghe alle distanze di rispetto dalla canaletta e dall'oleodotto (planimetria), scala 1:1.000;
- Tav.C.2 bis - Piano di coltivazione in assenza di deroghe alle distanze di rispetto dalla cabaletta e dall'oleodotto - planimetria, scala 1:1.000 (Novembre 2007);
- Tav.C.2a - Piano di coltivazione in presenza di normali deroghe alle distanze di rispetto dalla canaletta e dall'oleodotto (planimetria), scala 1:1.000;
- Tav.C.2.b - Piano di coltivazione in presenza di normale deroga alla distanza di rispetto dalla canaletta ma con spostamento dell'oleodotto (planimetria), scala 1:1.000;
- Tav.C.3a - Piano di coltivazione in presenza di normali deroghe alle distanze di rispetto dalla canaletta e dall'oleodotto (sezioni), scale varie;
- Tav.C.3b - Piano di coltivazione in presenza di deroga alla distanza di rispetto dalla canaletta ma con spostamento dell'oleodotto (sezioni), scale varie;
- Tav.C.4a - Piano di sistemazione nel caso di normali deroghe alle distanze di rispetto dalla canaletta e dall'oleodotto (planimetria), scala 1:1.000;
- Tav.C.4b - Piano di sistemazione nel caso di normale deroga alla distanza di rispetto dalla canaletta ma con spostamento dell'oleodotto (planimetria), scala 1:1.000;
- Tav. C.5a - Piano di sistemazione nel caso di normali deroghe alle distanze di rispetto dalla canaletta e dall'oleodotto (sezioni), scale varie;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E-mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

Per Accettazione:

Copia della presente Autorizzazione e degli elaborati del piano di coltivazione e sistemazione P.C.S. sono stati consegnati in data 07/03/2008

Per la Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI SPA

Firma Riccardo Medici (Documento di riconoscimento: _____)

Tecnico Istruttore e Resp. Procedimento

(Geom. Riccardo Medici)





COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 317/2017 ad oggetto: PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "STALLONI" (POLO N.18 DI P.I.A.E - ZONA N.1 DI P.A.E VIGENTE, LOCALITÀ CASE GALLIANI – VIA XXV APRILE) si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 25/05/2017

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 50 del 25/05/2017

Oggetto: PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "STALLONI" (POLO N.18 DI P.I.A.E - ZONA N.1 DI P.A.E VIGENTE, LOCALITÀ CASE GALLIANI – VIA XXV APRILE).

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/06/2017, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 06/06/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 50 del 25/05/2017

Oggetto: PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "STALLONI" (POLO N.18 DI P.I.A.E - ZONA N.1 DI P.A.E VIGENTE, LOCALITÀ CASE GALLIANI – VIA XXV APRILE).

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 26/05/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 12/06/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)